

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3010

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DI LAURO, BERTI, CURRÒ, DEL MONACO, PALLINI, SEGNERI, SER-  
RITELLA, TOFALO, TORTO, TUZI, ZANICHELLI**

Istituzione della Giornata nazionale della partecipazione e della  
cittadinanza digitale

*Presentata il 12 aprile 2021*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 12 aprile ricorre il quinto anniversario della scomparsa di Gianroberto Casaleggio, il quale ci ha lasciato in eredità un prezioso obiettivo: costruire un « ecosistema » di democrazia partecipata attraverso la rete *internet*, in grado di mettere al centro dei processi decisionali i cittadini. Come scrisse Casaleggio, « il *web* non sostituisce il luogo fisico, ma lo integra e lo completa ». Nella società contemporanea si moltiplicano le occasioni e la necessità di un rapporto costante e più diretto, di confronto e collaborazione, fra istituzioni pubbliche e soggetti privati (individuali e collettivi).

In Europa, il rafforzamento e l'introduzione di nuove forme di partecipazione dei cittadini sono riconosciuti come importanti elementi del processo di ammodernamento delle istituzioni democratiche e di inclu-

sione sociale. In tutto il mondo stanno crescendo le iniziative dei Governi democratici per favorire la partecipazione dei cittadini, di fronte alla maggiore complessità in cui agiscono gli attori pubblici, da un lato, e alla ricchezza delle esperienze e delle competenze depositate presso i singoli cittadini, le associazioni e le comunità locali e professionali, da un altro lato. A livello locale il sostegno di questo processo di rinnovamento è particolarmente promettente, considerate la caratteristica prossimità fra istituzioni locali e cittadini e la possibilità di un controllo ravvicinato sui processi decisionali e sui loro effetti.

Essere cittadini nella società dell'informazione non significa solo poter accedere ai servizi di una pubblica amministrazione più efficiente, capace di disegnare i propri servizi sui bisogni degli utilizzatori (e-

*government*), ma anche poter partecipare in modo nuovo alla vita delle istituzioni politiche (*e-democracy*), tenendo conto della trasformazione in atto nelle relazioni fra attori pubblici e privati (*governance*).

La presente proposta di legge è composta da sei articoli.

L'articolo 1 istituisce la Giornata nazionale della partecipazione e della cittadinanza digitale, da celebrare il 12 aprile di ogni anno, allo scopo di promuovere la cultura della cittadinanza digitale attiva, l'alfabetizzazione digitale e l'accesso alla rete *internet*.

L'articolo 2 indica le finalità della presente proposta di legge, quali la promozione della cittadinanza digitale e dei diritti digitali.

L'articolo 3 prevede che, in occasione della Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province e i comuni promuovano, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni interessate, ini-

ziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo, volti a promuovere le finalità di cui alla presente proposta di legge, favorendo in particolare le attività e le iniziative rivolte alle giovani generazioni.

L'articolo 4 prevede la celebrazione della Giornata nazionale anche all'interno delle scuole di ogni ordine e grado, mediante lo svolgimento di attività educative, didattiche e formative.

L'articolo 5 dispone che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, assicuri adeguati spazi a temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria e stabilisce che la Giornata nazionale non comporta gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

## PROPOSTA DI LEGGE

## Art. 1.

*(Istituzione della Giornata nazionale della partecipazione e della cittadinanza digitale)*

1. La Repubblica riconosce il giorno 12 aprile di ciascun anno quale Giornata nazionale della partecipazione e della cittadinanza digitale, di seguito denominata « Giornata nazionale », al fine di promuovere la cultura della cittadinanza digitale attiva, l'alfabetizzazione digitale e l'accesso alla rete *internet*.

## Art. 2.

*(Finalità)*

1. La Giornata nazionale ha la finalità di promuovere:

*a)* la partecipazione alla vita democratica del Paese attraverso l'accesso alla rete *internet*, mettendo i cittadini al centro dei processi decisionali pubblici;

*b)* la cittadinanza digitale attraverso l'accesso libero e gratuito alla rete *internet*;

*c)* la formazione e l'alfabetizzazione digitali, compresi i diritti e i doveri che derivano dalla cittadinanza digitale;

*d)* la diffusione dell'identità digitale.

## Art. 3.

*(Iniziative)*

1. In occasione della Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni interessate, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni di approfondimento, volti a promuovere le finalità di cui all'articolo 2, favorendo in particolare le

attività e le iniziative rivolte alle giovani generazioni.

Art. 4.

*(Celebrazione della Giornata nazionale nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado)*

1. In occasione della Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, organizzano manifestazioni, incontri e attività formative, educative e didattiche, al fine di promuovere l'informazione e la sensibilizzazione sulle finalità di cui all'articolo 2.

2. Qualora la Giornata nazionale cada in un giorno festivo, le attività educative e formative di cui al comma 1 sono svolte il primo giorno feriale utile successivo.

Art. 5.

*(Informazione televisiva sulla Giornata nazionale)*

1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, assicura adeguati spazi a temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

Art. 6.

*(Clausola di invarianza finanziaria e disposizioni finali)*

1. All'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

